

prova dei delitti se quando i delinquenti vengono formalmente denunziati basta il pericolo della loro latitanza, perchè non si osi procedere contro di loro!

Dite voi, o giurati: questa vi pare ancora una semplice alleanza tra la mafia e l'autorità, o non è piuttosto un fatto che consacra la assoluta completa dedizione dell'autorità alla mafia?

Non è forse l'autorità che abbassa le armi, e cede il terreno davanti alla mafia, e la lascia incontroverta, dispotica padrona del campo?

Perchè mai sospendere l'arresto dei quattro indiziati e sospenderlo per non eseguirlo mai più?

Perchè il reato di cui si trattava era il tentato assassinio di Filippello, perchè quel reato poteva avere qualche connessione col processo Notarbartolo! Allora, voi conoscete oramai il sistema — bisogna sospendere tutto, tutto mettere a tacere — ed evitare così che, anche per caso, non volendo, la luce fosse fatta!

Nell'ultima istruttoria

Ed anche nell'ultima istruttoria, da parte del Procuratore Generale s'incontrano atti assolutamente inverosimili.

Voi lo sapete già: c'era lettera firmata A. C. che diceva di interrogare Barraco con prudenza perchè era possibile sapere in tal modo direttamente da lui la verità sul passaggio di Fontana da Tunisi. Ebbene, il Procuratore Generale di Palermo, Comm. Cosenza, allega alla domanda di procedere contro Palizzolo — con la quale non avea nulla da fare — anche il brano della nota della Procura Generale di Milano, in cui si parla di Barraco, in modo che essa viene pubblicata su tutti i giornali d'Italia, *venti giorni prima* che sia udito Barraco.

Così Barraco, che doveva essere interrogato con circospetta prudenza, ha tempo e modo di andarsi a consigliare con un avvocato, su quello che gli conviene di dire. Non è chiaro che appare in ciò la più supina negligenza? Eppure il Comm. Cosenza non è un imbecille! Si tratta dunque di tutt'altro!?

Ed il Procuratore Generale domanda per Palizzolo la autorizzazione a procedere, ma dimentica di chiedere la autorizzazione per l'arresto, sicchè è la Camera dei De-

putati che spontaneamente aggiunge alla domanda di autorizzazione a procedere quella per l'arresto. — Senza di che il processo per assassinio contro l'onorevole di Palermo si sarebbe cominciato ad istruire, lasciandolo a piede libero, e sentendolo con mandato di comparizione, con quanta serietà giudicherete voi! Ma era forse un processo *poco serio* quello che si voleva fare!

E del resto il sistema stesso fu utilmente applicato. Si procedette contro Saccone, Perez, Lamantia ed Anfossi, per titolo di complicità in assassinio.

Ebbene, sapete come furono intesi? Con mandato di comparizione!

Sicuro! quei signori furono imputati di complicità nell'assassinio Notarbartolo, ma per effetto di quel dualismo che dominò l'istruttoria, non si volle disturbarli troppo. E furono interrogati con mandato di comparizione, in modo che apparve ben chiaro come il processo contro loro fosse un semplice scherzo!

Non vi pare che sia una vera parodia della giustizia, questa?

Il segreto della istruttoria

Inoltre la legge sancisce il segreto della istruttoria; ma di fronte all'accusato principale il segreto non fu mai serbato in questo sbalorditivo processo.

Non solo Palizzolo *richiese*, con una istanza, che all'istruzione presiedesse il magistrato che egli preferiva (il Comm.re Cosenza, si capisce) e fu contentato; ma dal processo sorge — ciò è risultato per confessione dello stesso accusato — che gli fu annunciato come Marsico era troppo avverso a lui, e che non era convinto della sua innocenza. E quindi Marsico, che avea seguito il processo sin dall'inizio, non fu, o giurati, incaricato della requisitoria!

Ma quando mai a un imputato si sono permesse comunicazioni di questo genere? Quando mai l'imputato ha scelto il suo giudice?

E Palizzolo ha buon naso. Peccato che la magistratura decadente non avesse per lui la stessa compiacenza di quella requirente. Perchè, se no, egli si sarebbe sbarazzato del consigliere, la cui condotta non gli piaceva!

Però in quanto al pubblico Ministero, l'onorevole accu-

sato fu sempre contentato. — Prima egli non disdegnava Marsico, e Marsico istruiva — poi volle addirittura Cosenza e Cosenza assunse direttamente la pratica!

E così fu il Procuratore Generale scelto dall'accusato, che scrisse la requisitoria relativa al suo delitto!

E c'è quando Palizzolo gli impone di venire da lui, e quando gli indica i testi che devono udirsi, e che, egli sa tutto, ancora non furono intesi!

E come fa l'imputato a saperlo? Da chi ha queste precise notizie? Ma il segreto dell'istruttoria non è sopra tutto per l'imputato? Nel processo Palizzolo, no!

Poichè sorge dagli atti che Palizzolo è informato minutamente di tutto. Nel 16 luglio 1900, prima di essere interrogato e di aver inteso qualsiasi parola dal Consigliere istruttore, che potesse riguardare Costanzo, egli è sicuramente informato della cosa e dice: « E' l'agguato dell'ultima ora. Si vanno cercando *testimoni dei rapporti fra me e Carollo* e Garufi. E' una turpe manovra che avevo già denunciata! ».

Dunque, prima che gli fosse pervenuta alcuna legale notizia delle dichiarazioni di Costanzo, quando esse erano un segreto per tutti, non lo erano per Palizzolo, che ne era stato benevolmente istruito, perchè non fosse colto alla sprovvista e potesse preparare le sue risposte. — E ciò risulta infallibilmente dai suoi interrogatorii!

Ma volete sapere come si istruiva questo processo? Ecco: quando Palizzolo scrive i suoi bravi memoriali egli li manda al Procuratore Generale, e dice testualmente: « Badi, che questo deve servire al magistrato, *non alla parte civile* ».

E per allegarli in processo—sono cose che non si credono ma risultano dagli atti!—*gli si domanda il permesso*; ed egli: « Si — dice — permetto di allegare i miei memoriali al processo. » Bontà sua!

Gli si chiede il permesso, come se dipendesse da lui il fare allegare, o meno, al processo gli scritti diretti da lui, imputato, al suo giudice.

E della requisitoria ultima, nella sua sostanza, abbiamo già detto abbastanza per via, e non è il caso di tornarvi nei pochi minuti che ci restano.

Ma guardiamola solo da un punto di vista, diremo così, soggettivo: Non c'era il sostituto Procuratore Generale

delegato regolarmente all'istruttoria? Sì, Marsico. E non deve dunque fare egli la requisitoria? No, perchè Marsico non godeva più la fiducia dell'imputato.

Solo perciò si leva l'istruttoria a Marsico e la si dà a Cosenza.

Infatti, forse che Cosenza — il capo — voleva conchiudere diversamente da quello che era nelle idee di Marsico? No; perchè anche Cosenza ha conchiuso per rinvio!

La ragione della sostituzione fu dunque che Cosenza, colui che l'imputato avea scelto, doveva coi motivi falsi e contraddittorii di quello strano documento formar l'ambiente favorevole allo imputato — Cosenza coll'autorità del suo grado dovea far credere che l'accusato di assassinio era un galantuomo, ed erano volgari farabutti i suoi accusatori!

All'udienza di Bologna

E sotto questi auspicii, dietro quella requisitoria, siamo venuti a questa udienza. E quali enormi sorprese essa non ci doveva apprestare?

Voi non l'avete scordato o giurati! Voi—ci gridavano da quella parte i vendicatori della moralità—ci volete sopraffare!

E ciò, mentre contro di noi, per ridurci alla impotenza, si emettevano ordinanze che ci negarono perfino di far constatare a verbale quello che succedeva all'udienza! Come se questo non fosse un diritto elementare di tutte le parti! Come se fosse decente negare le registrazioni a verbale, pel fine unico possibile di lasciar libera la via alla mistificazione, su quanto, pure qui, all'udienza, era seguito!

E noi, in questo ambiente, preoccupato da quella requisitoria, dovemmo, in un processo come quello per l'assassinio di Miceli, vederci sfilare avanti — senza nulla poter obiettare — tutta una *cosca* di maffiosi e subire che i più noti capi mafia venissero a trinciare sentenze sulla rispettabilità delle persone; venissero a tentare d'ingannarvi, spudoratamente! Lo dovemmo subire per pretese ragioni procedurali le quali erano, è vero, in contraddizione patente con la prima ordinanza del presidente, la quale abbinò le due cause, ma le quali furono secondo i bisogni quo-

tidiani della difesa, ritenute man mano dalla Corte. In una parola, per tre mesi ci fu imposto il bavaglio, e dovemmo contentarci di udire per tre mesi l'apologia di Palizzolo fatta da testimoni spudoratamente falsi: la apologia che dovea produrre il suo trionfo!

Pensate, o giurati, quale fu la sofferenza nostra—come ci turbava il non poter intervenire, e dire a qualche testimone: « Non osate giudicare di nessuno voi; ex-capo della più feroce associazione di assassini che abbia insanguinato l'agro Palermitano »!

Pensate che cosa ci è costato il vederli andar via questi testi, tronfi e pettoruti, e non smascherati e svergognati come sarebbe avvenuto, se si fosse lasciato intervenire noi, o se voi, Procurator Generale, come noi, aveste conosciuto tutto l'ambiente e tutte le persone!

E voi, giurati, avete sentito qui Raffaele Palizzolo, nella audace temerità sua, libero di accusare tutti e tutto, e di dare a chi lo accusa dello *infame calunniatore*!

E poco, dopo per contrario — antitesi stridente! — alla Parte Civile, a Leopoldo Notarbatolo non fu nemmeno lecito di dire: questo documento è falso!

E voi avete visto in questo ambiente—quel tale ambiente che la requisitoria del Procuratore Generale di Palermo aveva preparato—spingersi le cose sino a tal punto che quando è venuta la volta di interrogare quell'egregio signor Fontana, prima di permettere a noi che gli si rivolgessero delle contestazioni, gli si sono letti tutti gli interrogatori scritti, perchè — pover' uomo! — non si confondesse! — Enormità nuova che io non oserei attestarvi se voi stessi, o giurati, non ne foste stati i testimoni.

No, *non si confonde* quell'uomo, non dubitate!

E voi avete visto in seguito, quando è stato interrogato Longo Marino, votato prima alla incriminazione, la precauzione strana adottata dal Presidente, di tenere in disparte, e cioè di sequestrare per tutto il giorno, quattro altri testimoni; i quali, badate, non avevano nulla di comune con lui, ma in parte riguardavano altri imputati, in modo che il solo punto di contatto tra loro era questo: Tutti e quattro figuravano come gravi testi di accusa!

Il provvedimento in parte era permesso dalla legge, ma fu contrario alla legge mantenere il sequestro nell'intervallo fra l'una e l'altra seduta!

Però la questione di legalità è secondaria. — Quello che importa è invece di pensare alla impressione, che quel provvedimento dovette produrre in quei quattro testi e sugli altri!

Non si potea parlar più chiaro, mi sembra: mentre si incrimina un grave teste a carico di un imputato, altri testi gravi sono messi e mantenuti sotto chiave — digiuni — per tutto il giorno!

E quando all'uscita trovano che nel frattempo Longo Marino è stato incriminato, essi debbono per forza mangiar la foglia!

E' questo — devono pensare—quello ci aspetta; dal momento che ci si mette da parte anche prima di sentirci. Noi dobbiamo fare, se ci ostiniamo a dire la verità, la fine di questo povero Longo!

Impressione non voluta, dirà chi ha dato il provvedimento, ma intanto era quello lo effetto necessario della violenta misura. E con quanto beneficio della giustizia vedetelo voi!

Ma questi testimoni, qui venuti a deporre a carico, affrontando la impopolarità — come dice Nicola Urbano — quando si trovano tra il pericolo di quella impopolarità, che può magari tradursi in una fucilata da dietro il muro se dicono il vero, e il pericolo di essere incriminati se mentiscono; può anche darsi che dicano il vero.

Quando invece sanno di andare incontro a tutti e due quei pericoli dicendo il vero, e a nessuno dei due mentendo, allora — che volete? — salvo ad essere pazzi od eroi, è ben naturale che aiutino l'imputato!

E voi avete visto i testi a carico Longo Marino, Paolo Costanzo incriminati ed arrestati, e sapete come, e avete visto di Bisceglie (per ricordarne un solo) che mentisce, contro quanto risulta dallo stesso verbale d'udienza, negata invece l'incriminazione, affermando che egli non ha fatto che rettificare quanto prima avea detto!

E, così come nella sostanza, è avvenuto nella forma. — Ai compari dell'imputato tutto è lecito! Salvo Saitta può senza alcun richiamo dare del rammollito a un Questore.

E Iago Randazzo, il delinquente condannato per falso, può dire ad un delegato onesto, che è addetto alla persona stessa del Re, il Furolo: « Sì! Ma mentisce spudorata-

mente; ed io sono venuto apposta per smentirla! ». Fu il trionfo dei Iago Randazzo questa udienza!

E non occorre che io vi rammenti che uso si è fatto dei poteri discrezionali.

Costanzo afferma di aver dato a suo tempo i connotati del delegato Ghilardi a certo Righini, di Bologna, mentre si faceva valere contro lui l'argomento ch'egli li avesse dati solo qui, dopo aver visto il Ghilardi. Fu forse chiamato e inteso il Righini? Mai no!

E la moglie di Urbano, di cui il marito affermò « *Ella conosce l'assassino* » fu anch'essa lasciata a casa!

E non fu nemmeno incomodato Matteo Filippello, che impera là alla Montagnola, senza che nessuno si sia preoccupato punto di quello che Urbano ha deposto contro di lui, senza che si pensasse di disturbarlo neppure come testimone!

E quando Urbano avea cominciato a *parlare troppo*, ecco delle ordinanze con cui si tentò perfino di sopprimere i confronti!

E così a Costanzo non voleasi mostrare quella lettera da lui scritta con falso nome, perchè ci potesse essere un elemento sicuro contro di lui al premeditato fine di incriminarlo!

E finalmente pensate ai documenti venuti da Marsala e riguardanti lo incidente Montivero.

Del merito di questo abbiamo discusso a suo tempo, ma io debbo ricordarvi ora, che quei documenti dai quali poteva sorgere la prova sicura, definitiva, indiscutibile contro Fontana rimasero chiusi nel cassetto del Presidente per quindici giorni, e furono messi fuori solo quando la loro esistenza venne per altra via alla luce!

Ed il loro arrivo — a tutti nascosto ebbe un solo effetto. — L'indomani fu, *col consenso della difesa*, licenziato il teste Domenico La Mantia che sino a quel giorno pareva votato alla incriminazione. — Ciò evidentemente perchè dell'incidente di Marsala più non si parlasse! Così si è cercata la luce!!

E non occorre che vi ricordi dall'altra parte i Mastroianni, i Corteggiani, i Bonomo, i Parrinello, fatti venire magari due volte, per cercare di metter su un'accusa indegna contro Leopoldo Notarbartolo.

Voi certamente avete fisso nella coscienza, in giorno in

cui essi poterono impunemente mentire nel confronto, per loro schiacciante, con il tenente Santucci!

Essi non furono incriminati, ma il Santucci fu traslocato, cioè fu punito!

Tutto questo voi avete visto e sentito. Ora dovete giudicare!

Signori giurati,

Temistocle Castelli vi ha, con un'efficacia che non può avere l'uguale, descritta la scena terribile dell'assassinio; vi ha mostrato Emanuele Notarbartolo, colto all'improvviso, inerme, da uno che lo assalisce munito di un'arma micidiale!

Col suo cuore di leone egli affronta l'assassino e cerca di strappargli di mano quell'arma!

Lotta, ma soccombe, perchè, mentre il primo lo tempesta di colpi, un altro malfattore lo stringe alla gola, e paralizza tutti i suoi movimenti!

Ebbene, o giurati, questo è come il simbolo di tutto il nostro processo!

Anche noi abbiamo dovuto lottare, inermi, contro gli avversarii armati delle armi più insidiose!

E, mentre durava la lotta ineguale, c'è stato sempre, fino all'ultimo giorno, chi ha cercato di paralizzare i nostri movimenti stringendoci alla gola, perchè il coltello degli assassini cercasse sicuro il nostro cuore!

Per questo dovremo noi soccombere?

Ditelo voi, giurati di Bologna!

FINE



923

N.B. Questo resoconto stenografico è opera dei signori Augusto Costantini e Umberto Fasciolo.